



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Atti Consiglio... 235/A ... X Legislatura

*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **98** del 07/06/2016

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive Tribunale Bari –Sez.Lavoro: 1)n.380/2016 “Mastrangelo G.+ Piscopo C. + Salierno M. /R.P.” (contt.549-963-964/11/FO); 2)sent.4796/15 “Fanelli N. + Lonardelli S./R.P.” (contt.1194-1227/11/FO); 3)sent.262/2015 “Lomele G./R.P.” (cont.2546/08/GA; 4)sent.3773/15 “Lonardelli Silvestro/R.P.” (cont.1215/11/FO).



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ....." ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n: **1) n. 380/2016** resa nel giudizio "Mastrangelo G.+ Piscopo C. + Salierno M. /R.P." (contt. 549-963-964/11/FO); **2) n. 4796/15** resa nel giudizio "Fanelli N. + Lonardelli S." (contt. 1194-1227/11/FO); **3) sent. 262/2015** resa nel giudizio "Lomele G./R.P." (cont. 2546/08/GA); **4) sent. 3773/15** "Lonardelli Silvestro/R.P." (cont. 1215/11/FO).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione agli specifici debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo sopra indicato, si specifica quanto segue.

1) Con ricorso ex art. 414 c.p.c., i sigg.ri **Mastrangelo, Piscopo e Salierno**, operai irrigui appartenuti alla ex Struttura Impianti Irrigui dell'attuale Sezione Demanio e Patrimonio, chiedevano il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere, sulla base degli accordi collettivi, il rimborso dell'indennità di percorrenza "casa - posto lavoro - casa" per i periodi indicati nei rispettivi ricorsi, nonché la rifusione delle spese legali in distrazione.

- Resisteva la Regione ed all'esito dei giudizi il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, in aderenza ad un consolidato orientamento, previamente riuniti gli stessi, con **sentenza n. 380 del 28.01.2016**, notificata il 09.02.2016, accoglieva le relative domande condannando la Regione a corrispondere l'indennità di percorrenza in ragione di 1/5 del costo della benzina per i chilometri ed i periodi indicati nei rispettivi ricorsi (salvo che per Mastrangelo per il quale, dichiarata la prescrizione, stabiliva dovuta l'indennità a partire dal 24.03.2006), oltre interessi e rivalutazione, come di seguito:

Ricorrente	Sorte Capitale	Inter. al 29.02.16	Rivalutaz. al 29.2.16	Totale
Mastrangelo	€ 7.876,75	€ 1.295,65	€ 916,20	<b>€ 10.088,60</b>
Piscopo	€ 652,00	€ 87,10	€ 56,64	<b>€ 795,74</b>



Salerno	€ 941,84	€ 125,45	€ 81,75	<b>€ 1.149,04</b>
---------	----------	----------	---------	-------------------

Condannava, altresì, l'Amministrazione al pagamento delle **spese legali** nella misura di € 5.600,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, avv. Leonardo Goffredo per un totale di **€ 8.205,68**, come da nota specifica e compresa ritenuta di acconto (€ 1.288,00).

2) Con ricorso ex art. 414 c.p.c., i sigg.ri **Lonardelli Silvestro** e **Fanelli Natale**, operai irrigui appartenuti alla ex Struttura Impianti Irrigui dell'attuale Sezione Demanio e Patrimonio, chiedevano il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere, sulla base degli accordi collettivi, il rimborso dell'indennità di percorrenza "casa - posto lavoro - casa" per i periodi indicati nei rispettivi ricorsi, nonché la rifusione delle spese legali in distrazione.

- Resisteva la Regione ed all'esito dei giudizi il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, in aderenza ad un consolidato orientamento, previamente riuniti gli stessi, con **sentenza n. 4796 del 28.09.2015**, accoglieva le relative domande condannando la Regione a corrispondere l'indennità di percorrenza in ragione di 1/5 del costo della benzina per i chilometri indicati in ricorso oltre interessi e rivalutazione, come di seguito:

Ricorrente	Sorte Capitale	Inter. al 29.02.16	Rivalutaz. al 29.2.16	TOTALE
Lonardelli	€ 2.404,20	€ 330,26	€ 228,97	<b>€ 2.963,43</b>
Fanelli	€ 870,24	€ 114,32	€ 72,38	<b>€ 1.056,94</b>

Condannava, altresì, l'Amministrazione al pagamento delle **spese legali** nella misura di € 2.400,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, avv. Leonardo Goffredo per un totale di **€ 3.501,89**, come da nota specifica e compresa ritenuta di acconto (€ 552,00).

3) Il sig. **Lomele Giovanni**, presentava ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Bari sezione Lavoro per l'accertamento e dichiarazione del suo diritto all'inquadramento nel superiore livello Area I – livello 1 di cui al C.C.N.L. di categoria del 10.7.02 e al C.C.P.L. di Bari del 28.2.05, con decorrenza dal 2002 e conseguente condanna della Regione Puglia all'inquadramento ad ogni effetto contrattuale e normativo oltre che al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, con vittoria di spese in distrazione.

-Con **sentenza 262 del 20.01.2015** il G.L., accolto il ricorso, dichiarava il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nell'Area I livello I del c.c.n.l. per gli Operai Agricoli e Florovivaisti del 10.7.02 e dell'art. 8 c.c.p.l. del 28.02.05 con decorrenza dal 01.04.2002; condannava pertanto la Regione al suddetto inquadramento e al conseguente pagamento delle differenze retributive. Condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 5.131,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge in favore dell'avv. Leonardo Goffredo.

-Seguiva impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'Amministrazione, considerato che, in più occasioni, la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari si è pronunciata nel senso di rigettare la domanda volta alla dichiarazione del diritto al superiore inquadramento non avendo ritenuto applicabile ai dipendenti di enti pubblici l'art. 2103 c.c. "in virtù di espressa volontà legislativa (art. 52 del D. Lgs.vo 165/2001) e ciò anche in presenza di un rapporto contrattuale di natura privatistica - la cui rilevanza attiene esclusivamente alla concreta disciplina degli aspetti esecutivi del rapporto - ma non muta la natura dello stesso, quale rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico"; tuttavia, la medesima Sezione ha ritenuto



*“attribuire rilevanza alle superiori mansioni svolte al sol fine di accertare il diritto al corrispondente trattamento economico.”*

Nelle more della procedura di pagamento, tuttavia, veniva posta in esecuzione la sentenza in oggetto con atti di precetto di pagamento e pignoramento per le sole spese legali; a seguito dei quali si invitava controparte a non proseguire oltre nell'esecuzione; seguiva, pertanto, nota spese per un importo di € 7.081,04 oltre ritenuta di acconto pari ad € 1.312,33 per un totale complessivo di € **8.393,37**, calcolato sino all'iscrizione dell'atto di pignoramento.

4) Il sig. **Lonardelli Silvestro**, presentava ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Bari sezione Lavoro per l'accertamento e dichiarazione del suo diritto all'inquadramento nel superiore livello Area I – livello 1 di cui al C.C.N.L. di categoria del 10.7.02 e al C.C.P.L. di Bari del 28.2.05, con decorrenza dal 2002 e conseguente condanna della Regione Puglia all'inquadramento ad ogni effetto contrattuale e normativo oltre che al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, con vittoria di spese in distrazione.

- Si costituiva l'Amministrazione.

-Con **sentenza n.3773 del 16.06.2015** il G.L., accoglieva parzialmente il ricorso (in linea con un orientamento che va ormai consolidandosi presso la Sezione Lavoro) dichiarando il diritto del ricorrente a percepire le sole differenze retributive dovute per effetto dello svolgimento di mansioni inquadrabili nell'Area I livello I del c.c.n.l. per gli Operai Agricoli e Florovivaisti del 10.7.02 e dell'art. 8 c.c.p.l. del 28.02.05 con decorrenza dal 19.05.2006 al 31.05.2010 (così accogliendo l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata tempestivamente dalla difesa regionale), oltre accessori; rigettava per il resto la domanda e condannava l'Amministrazione resistente al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dal ricorrente liquidate in € 2.565,50, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Leonardo Goffredo.

Nelle more della procedura di pagamento, tuttavia, veniva posta in esecuzione la sentenza con atto di precetto di pagamento per le sole spese legali notificato in data 15.03.2016 e successivo pignoramento. Veniva chiesto al legale di non procedere oltre nell'esecuzione essendo in itinere il procedimento teso al pagamento delle competenze; con mail del 13.04.2016 il legale si dichiarava disposto a non procedere inviando nota spese aggiornata sino all'iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento per un importo di € 3.696,20 oltre € 680,06 per ritenuta di acconto per un totale complessivo di € **4.376,26**.

Tanto premesso, si ritiene opportuno procedere con la presente procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Si precisa, tuttavia, che il riconoscimento e pagamento del debito fuori bilancio limitatamente alla somma di € 8.393,37, a titolo di spese legali, avverrà con riserva all'esito del relativo giudizio di appello all'attualità tuttora pendente (cont. 2546/08/GA – Lomele Giovanni).

- All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva risulta di € **40.530,95=**, così suddivisa:

- a) € 12.745,03= per sorte capitale;
- b) € 1.952,78= per interessi legali;
- c) € 1.355,94 = per rivalutazione monetaria;
- d) € 24.477,20 = per titolo di spese legali.



Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 - oneri da contenzioso'. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze derivanti dalle sopra descritte sentenze vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria" e Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Pianificazione Controlli e Affari Legali

Dott.ssa Anna De Domizio



Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Ing. Giovanni Vitofrancesco



L'Assessore

Avv. Raffaele Piemontese



6,

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2016, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 derivante sentenze esecutive Tribunale di Bari – Sez. Lavoro: 1) n. 380/2016 (contt. 549-963-964/11/FO); 2) sent. 4796/15 (contt. 1194-1227/11/FO); 3) sent. 262/2015 (cont. 2546/08/GA; 4) sent. 3773/15 (cont. 1215/11/FO).

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

“E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € **40.530,95=**, derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro:

- 1) n. **380/2016** (Mastrangelo G.+ Piscopo C. + Salierno M. - contt. 549-963-964/11/FO) per un totale complessivo di € **20.239,06=**, di cui € 8.205,68 per spese legali;
- 2) n. **4796/2015** (Fanelli N. + Lonardelli S.- contt. 1194-1227/11/FO) per un totale complessivo di € **7.522,26=**, di cui € 3.501,89 per spese legali;
- 3) n. **262/2015** (Lomele G. - cont. 2546/08/GA) e successiva procedura esecutiva per un totale complessivo di € **8.393,37**, a titolo di spese legali, *con riserva di ripetizione del conseguente pagamento, all'esito del pendente giudizio di appello.*
- 4) n. **3773/15** (Lonardelli S. - cont. 1215/11/FO) e successiva procedura esecutiva per un totale complessivo di € **4.376,26**, a titolo di spese legali.

Art. 2

*(Norma finanziaria)*

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- € **12.745,03 =** a titolo di sorte capitale alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, Capitolo 131091 *'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso'*;
- € **1.952,78=** a titolo di interessi Missione 1 Programma 11 Titolo 1 , Capitolo cap. n. 1315 *'Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi'*;
- € **1.355,94=** a titolo di rivalutazione monetaria Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1316 *"Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"*
- € **24.477,20=** a titolo di spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 *"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"*.

